



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

**Camera dei deputati
XIX Legislatura**

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7"
(A.C. 1658)**

7 febbraio 2024

Signor Presidente, Onorevoli deputati,
ringraziamo la Commissione per l'invito in audizione, che ci consente di apportare il nostro contributo alla discussione del decreto-legge in esame.

Premessa

Confartigianato e CNA condividono, in via generale, la *ratio* del provvedimento, riconducibile alla necessità di razionalizzare e agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024.

In ragione di ciò, il decreto in esame opera alcune deroghe alle norme vigenti, incluso il Codice dei Contratti pubblici.

Si prevede, *in primis*, la nomina di un Commissario straordinario – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi alle finalità sopra citate, derogando a quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988, che richiede, per la nomina dei commissari straordinari, lo strumento del DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi necessari per le finalità riportate al 1 comma dell'articolo 1, il comma 5 del medesimo articolo dispone l'esercizio di rilevanti poteri in capo al Commissario, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, prevedendo la possibilità di agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In ragione di tali deroghe, il Commissario straordinario può procedere all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata **senza pubblicazione di bando di gara** (art. 76 del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. 36/2023), disponendo per gli stessi affidamenti l'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula.

Anche le norme amministrative vengono attenuate negli effetti, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'art. 125 del Codice del processo amministrativo e in particolare la norma che prevede che la

sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comportino la caducazione del contratto già stipulato, disponendo il risarcimento del danno eventualmente dovuto solo per equivalente (d.lgs. 104/2010).

In virtù di un così rilevante impianto derogatorio, deve, da parte nostra, rilevarsi che l'esigenza di accelerare al massimo la realizzazione delle opere, non deve compromettere il principio dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, pertanto, le scriventi Organizzazioni intendono svolgere le seguenti osservazioni.

Osservazioni

L'esigenza di effettuare una molteplicità di interventi in un arco limitato di tempo, e altresì la necessità che le opere non solo vengano realizzate, ma possano adeguatamente servire le alte finalità di rappresentanza internazionale che l'Italia è chiamata a svolgere negli impegni istituzionali legati alla Presidenza del G7 e al vertice dei Capi di Stato e di Governo, giustifica l'adozione, da parte del Governo, del provvedimento in esame.

Ciò non di meno, ad avviso di chi scrive, andrebbero adottate alcune precauzioni, soprattutto relativamente agli elementi maggiormente sensibili, che, senza compromettere l'impianto straordinario del provvedimento, garantiscano, tuttavia, l'osservanza di alcuni principi fondamentali per salvaguardare gli elementi costitutivi delle procedure di affidamento.

In primo luogo, riteniamo che la straordinarietà non debba compromettere il principio di inclusività, nell'esecuzione dei lavori, anche delle micro e piccole imprese, evitando che l'aggregazione di lotti e le dimensioni degli appalti, soprattutto negli interventi di prossimità, escludano dette imprese che si troverebbero, comunque, a operare probabilmente in regime di subappalto, sacrificando marginalità e comprimendo, pressate dai committenti, i requisiti di sicurezza e qualità dell'opera.

Per questo è indispensabile, a nostro avviso, **prevedere clausole che obblighino il commissario a valutare, in prima istanza, le imprese presenti sui territori** oggetto degli affidamenti e, in relazione a queste, le relative maestranze impiegate, sia in termini di rispetto delle regole di tutela, sia di qualificazione delle stesse.

Occorre valorizzare il concetto di "prossimità territoriale" soprattutto per quei contratti relativi a interventi manutentivi per i quali, tenuto conto della natura dell'appalto, la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo sia sotto il profilo dei costi sia dell'efficacia e della tempestività della risposta.

Inoltre, le procedure negoziate adottate senza pubblicazione del bando, non devono compromettere la trasparenza e la conoscibilità degli atti, rendendo, pertanto, necessario un **livello essenziale di pubblicità degli inviti** che devono, comunque, essere pubblicati sui siti delle stazioni appaltanti.

Un ulteriore segnale di attenzione deve essere riservato alla necessità di **garantire evidenza pubblica, in termini di pubblicità degli atti relativamente alla selezione degli operatori economici**, al fine di garantire l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. La previsione di una consultazione di almeno tre operatori economici ci pare essere eccessivamente ridotta, pur in una situazione di urgente contingenza.